Testo Unico Fonti rinnovabili Decreto Legislativo 190/2024

Le principali novità e criticità Applicazione sui progetti di impianti fotovoltaici

Ing. Marco Mazzi - Responsabile Affari Regolatori e Affari Istituzionali RWE Renewables Italia

Avv. Emilio Sani - Studio Legale Sani Zangrando

26 marzo 2025





Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n 190

- ► Il Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024 ha approvato in via definitiva il Testo Unico «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
- attuazione ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118;
- in vigore dal 30 dicembre 2024;
- regioni ed enti locali si adeguano ai principi entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.



Oggetto e finalità (Art. 1)

- ▶ Il Decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.
- ▶ Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti



Principi generali (Art. 2)

- Gli interventi di cui all'articolo 1 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili
 e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
 piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dal DL Agricoltura;
- ▶ in merito, nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- ▶ i regimi amministrativi di cui al Decreto si uniformano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio.



Interesse pubblico prevalente (Art. 3)

- ▶ In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto in materia di aree idonee gli interventi di cui all'articolo 1 sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi della Direttiva UE RED III;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i casi in cui sia possibile derogare al punto precedente;
- è fatta salva l'individuazione delle aree idonee.



Definizioni (Art. 4)

All'art. 4, comma 1 lett. b) viene introdotta la definizione di avvio della realizzazione degli interventi;

L'avvio degli interventi è definito come la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi.

▶ All'art. 4, comma 1 lett. f) viene introdotta la definizione di impianto ibrido;

Definito come impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile



Digitalizzazione delle procedure e modelli (Art. 5)

- ▶ Le **istanze di autorizzazione** degli interventi di cui all'articolo 1 sono effettuate tramite **l'utilizzo di modelli unici**, che verranno sviluppati nell'ambito dell'operatività della piattaforma unica digitale **SUER**, attesi entro aprile 2025;
- ▶ le istanze di autorizzazione dovranno essere presentate tramite il portale SUER. Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.



Regimi autorizzativi (Art. 6)

- La nuova disciplina all'art. 6 prevede tre regimi autorizzativi:
 - attività libera;
 - procedura Abilitativa Semplificata;
 - autorizzazione Unica.
- ▶ La DILA è stata abrogata
- ▶ All'art. 6, comma 3, è stato previsto che, ai fini della disciplina amministrativa da applicare, rileva il cumulo tra le diverse istanze presentate qualora riguardano la medesima area o vengono presentate da un unico soggetto.
- In sostanza anziché avere differenti istanze, queste confluiranno in un'unica domanda.



Attività libera (Art. 7)

- L'art. 7 comma 2 prevede che nel caso di interventi in attività libera ma in presenza di vincoli ex art. 20 comma 4 L. 241/1990 (paesaggio, ambiente, vincoli idrogeologici) ovvero di beni culturali e aree protette, si applica la PAS.
- In ogni caso è richiesta una comunicazione e è richiesta l'osservanza delle norme di settore. Per opere connesse e infrastrutture resta richiesto permesso di costruire
- ► Gli interventi in edilizia libera devono essere coerenti con PRG e regolamento edilizio ed è richiesta disponibilità aree;
- regioni potranno disciplinare cumulo;
- è stata introdotta una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino da realizzarsi tramite garanzia bancaria o assicurativa per gli interventi che prevedono l'occupazione di suolo in zone non antropizzate;
- l'attività libera viene derogata a favore della PAS nell'ipotesi in cui si realizzano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi che interferiscono con la fascia di rispetto stradale o modificano accessi esistenti ovvero comportano l'apertura di nuovi accessi.



- ▶ Impianti fotovoltaici, di **potenza <12 MW**, **integrati** su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda,
- senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella
- della copertura su cui è realizzato;
- ▶ impianti fotovoltaici di potenza <5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- ▶ Impianti fotovoltaici al Servizio di edifici al di fuori delle zone A);



- ▶ fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- impianti agrivoltaici di potenza <5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale
- impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- ▶ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al presente allegato, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.





- ▶ Disciplina speciale per cui non è richiesto alcun atto di assenso
- modifiche su impianti fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:
 - nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e
 - comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%, anche
- qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
- nel caso di moduli fotovoltaici su edifici non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;





▶ qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II bis, III e IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Questo va coordinato con il fatto che per gli impianti a terra senza aumento della superficie è scritto che si procede in edilizia libera a prescindere dalla potenza



Procedura Abilitativa Semplificata (Art. 8)

- ▶ la disponibilità delle superfici necessarie all'installazione dell'impianto è prevista come presupposto per la PAS. È possibile procedere tramite esproprio per la realizzazione delle opere connesse;
- alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è stata riconosciuta la possibilità di disciplinare il cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti della medesima tipologia e contesto territoriale per cui anziché applicare la PAS si applica la AU;
- è stato ampliato il novero dei documenti richiesti da allegate alla PAS;
- ▶ introduzione di misure di compensazioni territoriali al comune interessato dall'installazione dell'impianto non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi per gli impianti autorizzabili in PAS di potenza superiore a 1 MW. La stessa previsione, ma senza indicazione delle percentuali, è stata recepita per l'Autorizzazione Unica, all'art. 9 comma 10 lett.d);



Procedura Abilitativa Semplificata (Art. 8)

- La pas si perfeziona dopo 30 giorni se non c'è la conferenza di servizi e dopo 60 giorni se c'è la conferenza di servizi
- ▶ Il Comune può sospendere il procedimento entro 30 giorni e dare termine di 30 gg per integrazioni;
- ▶ La pas acquista efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
- ▶ la PAS decade se entro un anno dal perfezionamento non sono stati avviati i lavori e se entro 3 anni, dall'avvio della realizzazione, non vengono conclusi. Nel caso in cui, scaduti questi termini, una parte dell'intervento non viene ultimata è necessario richiedere una nuova PAS.



PAS (Allegato B)

- ▶impianti fotovoltaici di potenza <10 MW i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- ▶impianti di **potenza <10 MW** nelle aree classificate idonee ai sensi **dell'articolo 20** del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- ▶impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- ▶impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- ▶impianti fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua;



▶impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli disciplinati dalla sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

PAS (Allegato B)

- ▶ impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione
- dell'impianto di accumulo non comporta l' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
- ▶ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Per alcune regioni questo sembra legittimare finalmente la possibilità di autorizzare separatemente con PAS le opere di rete





PAS (Allegato B)

- modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%;
- ▶ realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
- qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II bis, III e IV, alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.



Procedimento Unico (Art. 9)

- confermata la facoltà delle regioni di svolgere il PAUR, introducendo la previsione secondo cui lo stesso non può superare 2 anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se prevista;
- chiarito che per il fotovoltaico in AU il proponente deve dimostrare la disponibilità delle aree di impianto ma può richiedere l'esproprio per opere di connessione;
- è stato specificato che all'atto di richiesta di rilascio dell'autorizzazione il soggetto presenta una stima analitica dei costi di dismissione e di rispristino dello stato dei luoghi, le opportune garanzie finanziarie e le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni;
- l'efficacia temporale dell'AU non deve essere inferiore ai 4 anni;
- previsto la possibilità che il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di AU;
- previsto che nell'ipotesi di interventi localizzati in aree sottoposte a tutela il MIC può partecipare all'AU.

COMPETENZA REGIONALE

Procedimento Unico (Allegato C)

- impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo elettrochimico che non si trovano in aree all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura o di cave, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto;
- modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse;
- ▶ impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 8 agosto 1994, n. 507.



COMPETENZA NAZIONALE

Procedimento Unico (Allegato C)

- impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico che non si trovano in aree all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura o di cave, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete;
 - impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante.



Altre Disposizioni

- L'art. 11 ha previsto che le sanzioni sono irrogate dal comune territorialmente competente e anche nei casi di artato frazionamento ed attività libera;
- ▶ l'art. 12 ha introdotto e disciplinato le aree di accelerazione previste dalla Direttiva RED III;
- l'art. 13 comma 2 lett. d *bis*) ha previsto che per gli impianti fotovoltaici, di potenza pari o **superiore a 15 MW**, installati su **strutture o edifici esistenti**, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici sono previste le **procedure ambientali**;
- ▶ nel caso di realizzazione di un impianto ibrido, definito come impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile, si applica il regime autorizzativo più oneroso tra quelli previsti dalle singole tipologie di intervento;
- ► La competenza per valutazioni ambientali su agrivoltaico passa alle Regioni;
- Per gli impianti di grandi dimensioni in area idonea si passa da via statale a screening statale
- ▶ Per gli stoccaggi la competenza passa alle regioni



Altre Disposizioni

- ▶ l'art. 14 comma 10 e l'articolo 1 hanno previsto che, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, è necessaria l'acquisizione del titolo edilizio;
- ▶ a far data dall'entrata in vigore del Decreto, le disposizioni abrogate dall'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni della nuova disciplina. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del Decreto;



Efficacia del Decreto Legislativo

- Le vecchie procedure si continuano ad applicare, ove da parte dell'amministrazione procedente, vi sia stata positiva verifica della completezza della documentazione al 30 Dicembre 2024;
- Nei sei mesi fra il 30 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025 il MASE sta applicando le Nuove competenze e non accetta più via statali per agrivoltaico e istanze per stoccaggi, sta alle regioni valutare in questo periodo che regole applicare ai procedimenti non salvaguardati.
- ▶ dopo il 30 Giugno 2025, in ogni caso si applicheranno le nuove disposizioni, salvo che agli impianti salvaguardati perché hanno ricevuto positiva verifica della completezza della documentazione entro il 30 Dicembre 2024.



IMPIANTI A TETTO

- ▶ P <12 MW, integrati alla copertura e con la stessa inclinazione e orientamento della falda
- ▶ P <12 MW, fuori dai centri storici e a servizio dell'edificio, cioè in autoconsumo

Ogni qualvolta vi siano cavidotti o cabine da collocare su sede stradale o nella fascia di rispetto stradale

oppure

▶ vi siano da acquisire consensi di carattere ambientale o idrogeologico o di pubblica sicurezza (come potrebbero essere quelli aeroportuali), ovvero quando il tetto si trovi in aree naturali protette o su beni culturali o all'interno di siti della rete Natura 2000

oppure

quando con l'installazione dell'impianto fotovoltaico, è operata anche la completa rimozione dell'eternit e dell'amianto. PAS

P>12 MW soggetti ad Autorizzazione Unica e se superano i 15 MW anche a screening regionale.



ULTERIORI FORMALITÀ EDILIZIA LIBERA

- ► Richiesto di inviare **prima dell'inizio dei lavori** una comunicazione attraverso un **modello unico semplificato** nonché la documentazione eventualmente richiesta da norme di settore, ove applicabili;
- per le cabine è poi sempre richiesta l'ulteriore acquisizione del permesso di costruire comunale;
- continuano a non essere soggetti a autorizzazione paesaggistica gli impianti fotovoltaici integrati alle coperture e quelli in autoconsumo su tetto piano, non visibili;
- resta però la necessità di autorizzazione paesaggistica quando vi sia, ai sensi dell'Articolo 136 lettera b) e c) del D. Lgs 42/2004, un vincolo di speciale interesse pubblico paesaggistico per ville, parchi o giardini o centri storici, fatte salve le eccezioni per gli impianti non visibili o su tetti fatti di materiali non conformi alla tradizione locale. Nel caso in cui è richiesta la autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Articolo 136 lettere b) e c) del D.Lgs 42/2004 la procedura di autorizzazione paesaggistica è comunque semplificata e matura il silenzio assenso in caso di mancata risposta entro 30 giorni.



IMPIANTI DI MEDIA TAGLIA

- impianti a terra in area di cava discarica, area industriale fino a 5 MW
- gli impianti agrivoltaici fino a 5 MW
- gli impianti fino a 10 MW in aree idonee
- da 5 MW fino a 15 MW in aree industriali, di cava e di discarica

IMPIANTI DI MAGGIORE TAGLIA

- impianti in area idonea >25 MW
- impianti in area industriale, di cava e discarica > 30 MW
- impianti agrivoltaici >12 MW
- impianti in area idonea fra i 12 e i 25 MW
- impianti in area industriale, di cava e discarica fra i 15 e i 30
 MW

EDILIZIA LIBERA

PAS

verifica ambientale STATALE

verifica ambientale REGIONALE



IMPIANTI DI MAGGIORE TAGLIA

- Non sono previste procedure ambientali per gli impianti in area industriale di cava e discarica fino a 15 MW e per gli impianti in area idonea o agrivoltaici fino a 12 MW.
- Rimangono efficaci le norme che prevedono il dimezzamento delle soglie di verifica ambientale in caso di impianti vicini.
- ► Si prevedono almeno **tre diverse procedure autorizzative** per gli impianti di maggiori dimensioni:
 - ▶ la **procedura di Autorizzazione Unica** integrata con la valutazione ambientale statale o con verifica ambientale regionale;
 - ▶ la valutazione ambientale o verifica ambientale preventiva e poi a seguire la Autorizzazione Unica (su scelta del proponente);
 - ▶ la procedura di PAUR, dove l'ufficio ambiente regionale coordina le procedure di valutazione di impatto ambientale regionale e di autorizzazione unica (se viene richiesta la valutazione di impatto ambientale regionale).



IMPIANTI DI ACCUMULO

La competenza per gli impianti di accumulo sino a 200 MW viene trasferita alle Regioni

IMPIANTI ESISTENTI O AUTORIZZATI

▶ Si può procedere con Edilizia Libera, senza necessità di consensi anche di natura paesaggistica o ambientale, quando vi siano varianti che non aumentano l'area occupata dagli impianti e comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50% degli impianti fotovoltaici, a prescindere da quale sia la potenza che ne risulti.





Grazie per l'attenzione